



MM N° 25/2018 concernente alcune modifiche al Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (del 26.11.1990)

All'onorando
Consiglio comunale di
Minusio

Minusio, 16 ottobre 2018

Onorevoli Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione alcune modifiche al vigente Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

SOMMARIO

1. *Premessa*
2. *Tassa sul sacco e tassa base*
3. *Minusio e il Regolamento del 26 novembre 1990: valutazioni*
4. *Adeguamenti e proposte*
5. *Calcoli finanziari e proposte di tassa*
6. *Proposta forchette tassa base e tassa sul verde*
7. *Commento ai singoli articoli*
8. *Conclusioni*

1. PREMESSA

Il 21 maggio 2017 i cittadini del nostro Cantone hanno accolto la modifica all'art. 18 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, sancendo di fatto l'introduzione su scala cantonale della tassa sul sacco, secondo il principio di causalità che è stato introdotto a livello federale per lo smaltimento dei rifiuti e per altre prestazioni simili.

La modifica parziale della succitata Legge cantonale stabilisce in particolare:

- a) l'introduzione in tutti i Comuni del Cantone del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti che prevede una tassa base (a copertura dei costi di raccolta di ogni genere di rifiuti e dei costi fissi) e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (a copertura dei costi di smaltimento);



- b) l'autonomia comunale per la tassa base e per il prezzo del sacco entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato;
- c) la possibilità per i Comuni di prevedere il diritto per alcune categorie di utenti di ricevere gratuitamente un adeguato numero di sacchi;
- d) l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi.

La modifica legislativa applica il principio di causalità ("chi inquina paga") e garantisce la parità di trattamento a tutti i cittadini ticinesi e salvaguarda l'autonomia comunale.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 1° luglio 2017 l'entrata in vigore delle norme cantonali in materia di finanziamento dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvati nella votazione popolare del 21 maggio 2017.

Sulla base delle nuove disposizioni, il termine assegnato ai Comuni per adattare i Regolamenti in materia è fissato al 30 giugno 2019.

Successivamente il Dipartimento del territorio ha recapitato a tutti i Comuni e ai Consorzi di raccolta rifiuti un modello di Regolamento con l'obiettivo di facilitare un'attuazione uniforme delle nuove norme, che permetta di strutturare il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti conformemente al principio di causalità, pur lasciando ai Comuni un margine d'apprezzamento sull'impostazione delle tasse.

2. TASSA SUL SACCO E TASSA BASE

Dal profilo sostanziale la principale novità consiste nel sistema di finanziamento, reso obbligatorio dai nuovi artt. 18 e segg. LALPAmb, strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti.

Secondo il nuovo ordinamento tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base, mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo.

Per questi ultimi se non possibile diversamente (vedi rifiuti riciclabili e altri) andranno in via alternativa tassati con lo stesso principio dei costi fissi.

Come specificato nel Messaggio governativo N° 6958 del 2 luglio 2014 e in quello aggiuntivo N° 6958A del 4 marzo 2015, ai quali si rimanda per maggiori dettagli, questo sistema di finanziamento costituisce un incentivo a produrre meno rifiuti e ad aumentare la percentuale delle raccolte separate.

In questo contesto e conformemente alle nuove disposizioni ogni Comune è chiamato a prevedere, qualora non l'abbia già fatto, un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale.



In tal senso è già stato implementato per il 2018 da parte del nostro Ufficio cassa e contabilità, in collaborazione con l'Ufficio tecnico comunale, uno specifico e aggiornato sistema di contabilizzazione.

Considerati i termini fissati dal Consiglio di Stato per l'adattamento del diritto comunale alle nuove disposizioni, tale strumento - che rappresenta una condizione determinante per assicurare un calcolo trasparente della tassa - dev'essere approntato al più tardi nell'ambito del preventivo 2019.

Superfluo ricordare che, una volta approvato a livello comunale, il Regolamento e meglio le modifiche puntuali, dovranno essere ratificate dalla competente Sezione degli enti locali (SEL) del Dipartimento delle istituzioni.

Di seguito presentiamo una tabella che, graficamente, dovrebbe agevolare la lettura dei principi testé elencati:

Tassa base e tassa sul sacco

Modello base:

Tipologia	Costi	Finanziamento
RSU	smaltimento	Tassa sul sacco
RSU	raccolta	Tassa base
		Tassa base
Verde	raccolta	Tassa base
	smaltimento	Tassa base
Carta	raccolta	Tassa base
	smaltimento	Tassa base
Vetro	raccolta	Tassa base
	smaltimento	Tassa base
Ingombranti	raccolta	Tassa base
	smaltimento	Tassa base
Rifiuti diversi	raccolta	Tassa base
	smaltimento	Tassa base
Costi amministrativi/diversi		Tassa base

Grado di copertura

Tassa sul sacco + tassa base	copertura dei costi	100 %
------------------------------	---------------------	-------



3. MINUSIO E IL REGOLAMENTO DEL 26 NOVEMBRE 1990: VALUTAZIONI

Il Comune di Minusio è stato uno dei primi Comuni del Cantone ad adottare un Regolamento all'avanguardia, con il dichiarato intendimento di promuovere e favorire tutte le iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità dei rifiuti in generale e a favorire la raccolta separata dei rifiuti riciclabili.

A parziale copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti il Comune di Minusio ha introdotto, grazie ad una base legale dimostratasi solida in tutti questi anni, una tassa base annua e una tassa sul sacco riferita ai rifiuti solidi urbani (RSU), nonché una tassa annua per contenitori riferita ai rifiuti verdi.

Gli importi, entro una precisa forchetta stabilita dal Regolamento, sono stati fissati annualmente dal Municipio sulla base del preventivo di spesa e pubblicati tramite Ordinanza municipale.

Va dato atto quindi ai Legislativi che hanno adottato il primo Regolamento d'aver agito con coraggio e lungimiranza.

Occorre altresì rilevare che la popolazione di Minusio ha risposto molto positivamente alle sollecitazioni del Regolamento e il comportamento, dopo un comprensibile primo periodo di adattamento, è risultato sostanzialmente corretto.

L'utenza ha infatti compreso che un comportamento conforme porta innegabili vantaggi alla collettività, ma anche al singolo cittadino che con il suo impegno contribuisce al raggiungimento degli scopi fissati dal Regolamento.

Anche le modifiche organizzative seguite nel corso degli anni nel servizio di raccolta rifiuti in generale (vedi centralizzazione raccolta rifiuti RSU e ingombranti, raccolta quindicinale del verde durante mesi invernali, raccolta quindicinale della carta durante tutto l'anno, ecc.), con l'obiettivo di ridurre nel limite del possibile i costi pur garantendo un servizio conforme alla situazione, sono state sempre ben recepite dall'utenza.

Per valutare l'entità degli aggiornamenti da apportare al vigente Regolamento abbiamo tenuto conto:

- > della "Guida per l'allestimento del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti" (versione agosto 2017), redatta dalla Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) e dalla SEL;
- > della circolare del 9 aprile 2018 della SEL concernente gli aspetti contabili legati alla modifica della LALPAmb;
- > della circolare del 21 giugno 2018 della SEL di carattere riassuntivo in merito alle disposizioni sulle modalità e tempistiche di determinazione tassa sul quantitativo (tassa sul sacco).



Possiamo così affermare che il vigente Regolamento di Minusio risulta ancora sostanzialmente in linea con i principi stabiliti dall'ordinamento superiore e le nostre condizioni risultano in buona parte corrette nel rispetto anche della giurisprudenza dell'Alto Tribunale federale.

Da adattare principalmente resta quanto concerne la copertura dei costi tramite tassa base, tassa sul sacco e tassa sul verde.

4. ADEGUAMENTI E PROPOSTE

L'invito formulato dalla SEL a tutti i Comuni del Canton Ticino di mettere tempestivamente in atto la procedura di adeguamento dei Regolamenti concernenti la gestione dei rifiuti ci ha comunque offerto l'opportunità di verificare la necessità di procedere ad alcuni adeguamenti oltre a quanto consegue all'entrata in vigore delle nuove normative di rango superiore.

Ne è risultato un lavoro di verifica dal quale proponiamo la revisione di alcune formulazioni, vuoi perché la precedente formulazione non è più conforme, vuoi per la volontà di meglio precisare alcuni principi.

L'Autorità cantonale sarà confrontata con l'esigenza di ratificare tutti i Regolamenti provenienti dai Legislativi del Cantone, da qui il timore che i tempi tecnici per l'indispensabile ratifica cantonale possano risultare problematici.

Va altresì sottolineato ed apprezzato che l'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati del Dipartimento del territorio si è messo a disposizione per ogni informazione.

In linea generale gli adeguamenti che proponiamo e che verranno trattati singolarmente al punto 6 del presente messaggio riguardano la base legale, alcuni principi della raccolta, lo smaltimento dei rifiuti e il relativo finanziamento, le circostanze particolari legate all'obbligo di consegna dei rifiuti e relative eccezioni, l'adeguamento dei rapporti dal vecchio Consorzio CIR alla nuova Azienda cantonale dei rifiuti (ACR), la trattazione di alcuni nuovi generi di rifiuti riprese da altre normative di rango superiore, come ad esempio le neofite invasive, la sensibilizzazione degli organizzatori di manifestazioni ed eventi su suolo pubblico all'uso di materiale riutilizzabile o riciclabile, la base legale per l'eventuale soppressione temporanea di un servizio a causa di eventi di forza maggiore ed ovviamente il capitolo delle tasse di raccolta dove troneggia il principio, per quanto concerne la tassa sul sacco, secondo il quale il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

Da ultimo abbiamo apportato dei completamenti per quanto concerne la procedura d'incasso e l'eventuale contenzioso.



5. CALCOLI FINANZIARI E PROPOSTE DI TASSA

5.1 Premessa

Il Municipio, come spiegato in precedenza, ha introdotto il principio della causalità nel tema rifiuti quasi 20 anni orsono, nell'aprile del 1999.

Da allora, nonostante le mutate contingenze, ricordiamo ad esempio il temporaneo trasporto dei rifiuti RSU oltre Gottardo per lo smaltimento e l'aumento costante della popolazione, l'introduzione del principio della tassa separata che ha permesso al nostro Comune di contenere i costi.

Ciò grazie anche ad un'attenta e parsimoniosa politica a favore dei rifiuti riciclabili, nonché all'introduzione di misure correttive di servizio compatibili con le effettive esigenze dei nostri cittadini.

Si ricorda, oltre a quanto già menzionato al capitolo 3, pure la soppressione della raccolta RSU porta a porta, eseguita esclusivamente nei contenitori pubblici dislocati nel territorio e la progressiva centralizzazione di generi di rifiuti riciclabili presso l'Ecocentro Remorino, ciò per favorire una raccolta più veloce e razionale nonché di minor impatto ambientale.

Questo procedimento ha permesso di contenere i costi e di garantire un servizio di qualità nel rispetto della copertura minima richiesta a Regolamento (70 % per RSU e 50 % per gli scarti vegetali).

Importante la riposta favorevole (74 %) dei cittadini in occasione della votazione cantonale per la modifica di Legge: ciò fa intendere che il sistema funziona e il cittadino di Minusio è soddisfatto del servizio offerto.

Dal profilo economico, l'introduzione della nuova tassa cantonale (con il relativo importo minimo) significa per noi un aumento di cts 24 / sacco da 35 litri (+30 %): aumento importante e quindi penalizzante per Minusio.

Allo stesso modo la nuova Legge, che impone una copertura del 100 % per l'insieme dei costi derivati dal tema rifiuti domestici, obbliga l'Esecutivo a riflettere su due fronti:

- > attuare ulteriori misure correttive
e / o
- > adattare verso l'alto le tasse

L'attuazione di misure correttive sembra essere difficile, se non con modifiche drastiche dell'offerta, che arrischiano però di peggiorare il servizio all'utenza con il pericolo di un comportamento diseducato e controproducente da parte del cittadino. Non resta che adeguare in modo possibilmente moderato quelle che sono le odierne tasse in vigore a Minusio.



Tenuto conto di ciascun corrispettivo costo, le nuove tasse saranno adattate nel rispetto dell'ampia forchetta a disposizione in modo tale da calibrare al meglio l'onere complessivo a carico della cittadinanza.

Un confronto con altri Comuni ha dato modo di evidenziare come il nostro Comune applichi tasse nettamente nella media, se non addirittura inferiori.

La forchetta della tassa sul sacco imposta dal Cantone obbligherà alcuni Comuni ad abbassare le tasse applicate in precedenza.

Ciò a dimostrazione di come in tutti questi anni il tema rifiuti sia sempre stato affrontato e regolato con la necessaria ponderatezza e serietà.

Per razionalizzare al meglio il servizio di raccolta lungo le strade e possibilmente ottenere condizioni economiche più favorevoli, il Municipio ha indetto un concorso intercomunale in collaborazione con il Comune di Muralto.

Contro la decisione di delibera, davanti al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) dapprima e al Tribunale federale (TF) in seguito, si è aggravata una ditta esclusa.

Al momento in cui già stavamo per licenziare il presente messaggio è arrivata la sentenza del TF che, statuendo sull'ultimo ricorso presentato, ha in buona sostanza confermato il giudizio dei Tribunali ticinesi che avevano riconosciuto la correttezza della procedura e della delibera fatte dal Municipio.

Seguiranno nelle prossime settimane tutti i contatti necessari per mettere in atto il nuovo servizio di raccolta.

5.2 Dati statistici di riferimento

Il costo annuale dei rifiuti (recupero circa 50 % IVA incl), anno 2017, dedotti rimborsi per acquisti vari di materiale riciclabile (vedi carta, vetro, ferro, ecc.), nel nostro Comune può essere così riassunto in modo schematico:

	Tassa base	Tassa sul sacco	Tassa sul verde	Totale
Raccolta RSU	253'000			253'000
Smaltimento RSU		201'000		201'000
Raccolta RDiv	147'000			147'000
Smaltimento RDiv	57'000			57'000
Raccolta verde			104'000	104'000
Smaltimento verde			102'000	102'000
Costi fissi	36'000			36'000
TOTALE costi	493'000	201'000	206'000	900'000
TOTALE tasse	280'000	194'000	118'000	592'000
	57 %	97 %	57 %	66 %



Come si può evincere dalla tabella di cui sopra, con riferimento all'anno 2017 i costi a carico del Comune per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ammontano a circa fr. 900'000.

Tali costi vengono oggi finanziati in misura del 66 % (pari a fr. 592'000.00) con il prelievo di tasse causali.

La differenza, pari a fr. 308'000.00, è finanziata attraverso il gettito delle imposte comunali.

A seguito dell'adeguamento delle tariffe in ossequio ai nuovi disposti cantonali, dal prossimo anno anche questo importo dovrà essere finanziato tramite gli introiti delle tasse causali / tassa base.

I costi riguardano solo ed esclusivamente, come chiaramente prescritto dal Regolamento, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti domestici.

Sono pertanto esclusi tutti i costi derivati da processi o dalla produzione di rifiuti generati dal settore pubblico (stabili comunali, aree pubbliche, pulizia strade, cestini, ecc.).

5.3 Nuova forchetta tassa base

La tassa base deve coprire il 100 % dei costi non coperti da altre tasse secondo una contabilità analitica.

L'unica tassa obbligatoria imposta dal nuovo Regolamento comunale è la tassa sul sacco, la cui forchetta viene però stabilita annualmente dal Cantone e per la quale ritorneremo meglio nel dettaglio al capitolo 5.4.

Oggi Minusio presenta la seguente forchetta:

> <u>per abitazione (circa 5'500 casi)</u>	min. fr. 40.00	max. fr. 60.00 + IVA
> <u>per commercio (circa 370 casi*)</u>	min. fr. 80.00	max. fr. 120.00 + IVA

**(incl. unità abilitativa + commercio)*

Mantenere la tassa base invariata (anno 2018: fr.45.00 / 90.00) significherebbe preventivare già sin d'ora un disavanzo di circa fr. 215'000.00, il che corrisponderebbe ad un minor incasso di circa il 43 % rispetto ai costi complessivi (dedotti costi smaltimento RSU coperti dalla tassa sul sacco).

Per una copertura oggi del 100 % dei costi rimanenti la tassa base dovrebbe essere portata a circa fr. 100.00 per l'economia domestica e a circa fr. 200.00 per i commerci.

Un aumento sensibile, ma importi questi nettamente nella media secondo indicazioni degli Uffici cantonali interpellati.

L'adattamento della tassa sul verde, non essendo per Legge tassa obbligatoria, potrà variare a discrezione del Municipio.



Una copertura totale o meno dei costi derivati dalla raccolta e smaltimento del verde, potrebbe influire in modo positivo o negativo sulla tassa base. Queste due tasse sono quindi dipendenti l'una dall'altra. Sulla tassa del verde ritorneremo meglio nel dettaglio al capitolo 5.4.

Per questo motivo il Municipio, che non scarta in ogni caso l'attuazione di ulteriori misure correttive di servizio, propone al capitolo 6 una forchetta sufficientemente ampia per coprire i costi legati alla tassa base.

5.4 "Nuova" tassa sul sacco

La forchetta della tassa sul sacco (tassa sul quantitativo) per il finanziamento della gestione dei rifiuti 2018 è stata così definita dal Cantone (vedi FUC N° 90/2017 del 10.11.2017):

- > sacco 35 litri min. fr. 1.00 + IVA max. fr. 1.30 + IVA
- > per ogni altro tipo di sacco la tassa viene calcolata in modo direttamente proporzionale

Tramite la tassa causale RSU oggi Minusio copre circa il 71 % del costo complessivo per lo smaltimento di tutti i generi di rifiuti, il che corrisponde al minimo richiesto nell'attuale Regolamento comunale.

Mentre per il solo smaltimento degli RSU, come richiesto dal nuovo Regolamento cantonale, l'attuale tassa oggi copre circa il 96 %.

Sulla base dei nostri dati contabili, con l'aumento minimo imposto dal Cantone (35 litri = fr. 1.00), il Comune beneficerebbe di una maggiore entrata di circa fr. 50'000.00.

L'eventuale maggiore entrata della tassa sul sacco, derivante dall'applicazione della tassa minima imposta dal Cantone, può essere riversata a favore della tassa base o di altre categorie, purché contabilmente legate al tema rifiuti.

Allo stesso modo si potrebbe aumentare la tassa sul sacco oltre al minimo necessario al fine di contenere la tassa base, ma il Municipio ritiene che ciò non sia corretto.

La forchetta per la tassa sul sacco comunale non necessiterebbe di essere modificata poiché rispettosa di quella cantonale.

Questa sarà in ogni modo definita annualmente dal Cantone entro la fine di ottobre di ogni anno e pubblicata sul FUC (art. 18b LALPAmb) e pertanto viene definitivamente stralciata dal nostro Regolamento (vedi comunicazione SEL del 21.06.2018).

Il Municipio fisserà annualmente l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.



5.5 Tassa sul verde

Con l'attuale tassa sul verde in vigore oggi il Comune incassa circa il 60 % dei costi complessivi.

Questa è rispettosa quindi dell'attuale Regolamento comunale che fissa una copertura minima del 50 %.

La tassa per 120 litri a Minusio è di fr. 55.00 + IVA.

A titolo comparativo:

- > Losone : fr. 110.00
- > Tenero : fr. 90.00
- > Gordola : fr. 55.00

Con il nuovo ordinamento cantonale l'applicazione di una tassa sul verde non è obbligatoria.

In quanto tale questa non deve quindi coprire necessariamente la totalità dei costi derivanti dal servizio.

Il Municipio ritiene che la tassa sul verde andrà verosimilmente adattata verso l'alto ma non necessariamente con una copertura del 100 %.

Si ritiene infatti che il verde sia un bene non solo privato ma anche comune.

L'intero nostro territorio beneficia della cura anche del verde privato.

Un aumento troppo marcato delle tasse potrebbe inoltre indurre a facili abusi da parte della cittadinanza (vedi discariche nei boschi, nei riali, ecc.).

A tale proposito è volontà del Municipio incentivare il compostaggio e un sensibile seppur minimo aumento della tassa potrà sicuramente motivare il privato ad adottare altre misure per uno smaltimento corretto in loco dei propri rifiuti vegetali.

Resta inoltre ancora da definire il tema dello smaltimento del verde a seguito di una decisione del TF che riguardava il Comune di Locarno.

In attesa di indicazioni (per altro sollecitate) da parte dell'Autorità cantonale, il nostro Comune provvede allo smaltimento dei propri rifiuti vegetali presso il centro di compostaggio Compodino SA, centro ancora recentemente inserito nell'elenco dei punti autorizzati.

Una diversa ubicazione potrebbe influire in modo importante nei costi di raccolta e smaltimento del verde privato e pubblico.

Si ricorda altresì che Minusio dipende totalmente da terzi per il verde.

A differenza di altri Comuni, non disponiamo di aree discoste atte alla raccolta centralizzata e smaltimento del verde.

Come indicato in entrata il confronto con altri Comuni della regione simili al nostro dimostra come le nostre tasse siano al di sotto della media.



Per quanto precede il Municipio propone pertanto un aumento delle tasse con una forchetta a Regolamento che prevede di base una copertura minima pari al 70 % dei complessivi costi di raccolta e smaltimento del verde.

5.6 Altre tasse

Il Municipio non intende proporre nuove tasse o sotto categorie.

Queste renderebbero oltremodo complesso a livello amministrativo la loro applicazione.

L'esperienza sino ad ora maturata ci permette di confermare le presenti modalità di finanziamento.

Allo stesso modo non sono previste nella proposta di nuovo Regolamento facilitazioni; l'esperienza insegna che singoli casi possono venir presi in considerazione in altri contesti d'aiuto sociale e con procedure curate dai preposti Servizi sociali.

5.7 Altri costi

Ogni altro costo come costi fissi del personale addetto alla raccolta (vedi ad esempio la raccolta di ingombranti), dell'Amministrazione (Ufficio tecnico comunale, Cancelleria comunale, Ufficio cassa e contabilità), spese diverse di documentazione (vedi calendario annuale, campagne d'informazione varie, ecc.) saranno correttamente registrati e finanziati attraverso la tassa base.

Anche in questi casi la contabilità fornirà le necessarie risposte.

A titolo informativo questi costi ammontano complessivamente a circa fr. 35'000.00 all'anno.

5.8 Impatto finanziario

Per una corretta trasparenza segnaliamo che a seguito dell'adeguamento tariffario descritto nei capitoli precedenti, le nuove tasse causali potranno comportare per il Comune maggiori introiti per complessivi fr. 300'000.00 circa.

Questi maggiori introiti permetteranno di finanziare la totalità delle spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti senza più dover attingere al gettito delle imposte comunali.

Stima dell'evoluzione degli introiti causali con il nuovo Regolamento:

	Tasse base	in % dei costi	Tassa sul sacco	in % dei costi	Tassa sul verde	in % dei costi	Totale	in % dei costi
Introiti 2017	280'000	57 %	194'000	96 %	118'000	57 %	592'000	66 %
Introiti 2019 (stima)	512'000	104 %	244'000	121 %	144'000	70 %	900'000	100 %
Differenza	232'000		50'000		26'000		308'000	



6. PROPOSTA FORCHETTE TASSA BASE E TASSA SUL VERDE

Per avere un elemento valido di confronto per determinare le rispettive forchette, viene proposta come dato di partenza la situazione costi / ricavi 2017.

Una proposta bilanciata fra tasse base e tassa sul verde che garantisce una copertura complessiva del 100 %, potrebbe essere quindi la seguente:

- > aumento tassa base del 100 % (vedi capitolo 5.3)
- > aumento della tassa sul verde del 20 % (copertura costi del verde = min. 70 %)

Complessivamente ciò genererebbe una piccola maggiore entrata pari a fr. 14'000.00 + IVA.

Maggior entrata molto prudente che potrebbe diversamente essere compensata da un prevedibile maggior incasso sulla tassa sul sacco (tassa minima imposta dal Cantone).

La forchetta potrebbe quindi ragionevolmente variare, salvo grossi stravolgimenti di servizio, nella misura del +/-30 % rispetto alla situazione dati 2017.

Il Municipio, che non scarta in futuro a seconda della situazione l'attuazione di misure correttive di servizio, propone quindi delle forchette sufficientemente ampie per coprire tutti i costi legati alla tassa base e alla tassa sul verde.

Nel caso specifico della tassa base, per meglio contenere l'aumento a carico delle persone singole, l'Esecutivo propone d'introdurre un distinguo tra la tassa per abitazione occupata da una o da due e più persone.

6.1 Forchetta tassa base

Si propone la seguente forchetta:

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| > <u>per abitazione 1 persona</u> | min. fr. 45.00 | max. fr. 170.00 + IVA |
| > <u>per abitazione 2 o più persone</u> | min. fr. 60.00 | max. fr. 230.00 + IVA |
| > <u>per commercio</u> | min. fr. 120.00 | max. fr. 460.00 + IVA |

6.2 Forchetta tassa sul verde

Si propone la seguente forchetta per tipo di contenitore:

- | | | | |
|-------------|-----------------|------------------|-------|
| > 120 litri | min. fr. 45.00 | max fr. 80.00 | + IVA |
| > 240 litri | min. fr. 90.00 | max fr. 160.00 | + IVA |
| > 360 litri | min. fr. 135.00 | max fr. 240.00 | + IVA |
| > 800 litri | min. fr. 600.00 | max fr. 1'065.00 | + IVA |



7. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

La presente versione del Regolamento, rivista e completata ai sensi delle nuove normative federali e cantonali, è stata preventivamente sottoposta per un celere esame preliminare alla Sezione degli enti locali (SEL); le osservazioni raccolte, per quanto possibile, sono state integrate.

art. 1 Base legale

Abbiamo aggiornato la descrizione delle basi legali con un riferimento generico alla legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti, rinunciando ad una descrizione più dettagliata in quanto dette norme possono modificarsi velocemente nel tempo (nuovo allegato 1 al Regolamento).

art. 2 Principio

In questo articolo sono ripresi i principi fondamentali fissati a livello federale e già ben descritti nella precedente versione del Regolamento comunale.

La collaborazione con i Comuni vicini, il Dipartimento del territorio, l'ACR è un principio che caratterizza la nostra gestione comunale ed è giustificata da motivi di costi ed efficienza, oltre che dal rispetto delle norme superiori.

art. 3 Categorie di rifiuti

L'elenco risulta aggiornato e la formulazione parte dal modello messo a disposizione dall'Autorità cantonale.

Quanto ai rifiuti speciali abbiamo ritenuto di precisare che, in caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente debba informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i Servizi comunali e cantonali competenti.

art. 4 Obbligatorietà ed eccezioni

Sulla base dell'esperienza quasi trentennale abbiamo aggiunto il principio secondo il quale, riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti, nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i Servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

art. 5 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

Aggiornamento del riferimento all'ACR e formulazione attenta al modello di Regolamento cantonale.



art. 6 Genere e metodo di raccolta

Rifiuti urbani: il Municipio deve poter escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite, in casi particolari; si pensi ad importanti lavori pubblici, a franamenti o situazioni d'emergenza, ecc., oppure a vicoli nei nuclei o a strade a fondo cieco.

Scarti vegetali: sono state escluse dalla raccolta degli scarti vegetali le neofite invasive ai sensi dell'allegato 2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA) del 10.09.2008.

Scarti vegetali e ingombranti: è data facoltà al Municipio di applicare una specifica tassa per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti.

art. 10^{bis} Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

Concretamente il Municipio aveva già promosso l'uso di stoviglie riutilizzabili o di materiale compostabile o riciclabile.

L'art. 10 rappresenta la relativa base legale non presente nel precedente Regolamento.

art. 14 Principio

art. 15a Tassa base

art. 15b Tassa sul quantitativo

art. 15c Altre tasse causali

Il sistema di finanziamento, reso obbligatorio dai nuovi artt. 18 e segg. LALPAmb, è strutturato in base alla tipologia dei costi legati alla gestione dei rifiuti: tutti i costi fissi devono essere finanziati con il prelievo di una tassa base, mentre quelli variabili vanno coperti con una tassa proporzionale al quantitativo.

Per questi ultimi se non possibile (vedi rifiuti riciclabili e altri) andranno in via alternativa tassati con lo stesso principio dei costi fissi.

Come già precisato al punto 2 del presente messaggio ogni Comune è chiamato a prevedere, qualora non l'abbia già fatto, un centro costo appositamente dedicato della contabilità comunale.

Tale strumento, che rappresenta una condizione determinante per assicurare un calcolo trasparente della tassa, dovrà essere approntato anche dalla nostra Amministrazione al più tardi nell'ambito del preventivo 2019.

art. 15b Tassa sul quantitativo

art. 15c Altre tasse causali

Il Municipio dispone di un ampio margine di discrezione nella strutturazione della tassa base.



Lo scrivente Municipio ha privilegiato un sistema semplice da gestire amministrativamente prevedendo il minor numero possibile di categorie, così da limitare le mutazioni e gli oneri amministrativi.

Il nuovo Regolamento non impedisce tuttavia al Municipio di proporre in futuro al Consiglio comunale l'adozione di nuove tasse per categoria di rifiuti se la situazione lo richiedesse.

Vincolante è il principio che l'ammontare della tassa deve in ogni caso essere conforme al principio di equivalenza, come indicato precedentemente.
Per le residenze secondarie esso deve di principio corrispondere a quello per le economie domestiche primarie.

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento, esclusa la raccolta, dei rifiuti solidi urbani (RSU) contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione.

La tassa viene prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e le modalità di vendita degli stessi verranno stabilite dal Municipio mediante Ordinanza, come l'esperienza concreta ha suggerito in questi anni di applicazione del Regolamento comunale.

Si ribadisce che il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul sacco entro i limiti stabiliti annualmente dal Cantone.

A titolo prettamente informativo si precisa che per le stime gli specialisti indicano in 5 kg il peso medio di un sacco da 35 litri.

Altre tasse causali: si mantiene la tassa sui rifiuti verdi, commisurata alla capienza dei contenitori.

In materia abbiamo accumulato una buona esperienza che ci fa ritenere positivo il metodo praticato.

art. 16 Esigibilità della tassa e rimedi giuridici

In aggiunta si precisa semplicemente che l'interesse di mora, non stabilito diversamente, è pari al 5 % giusta l'art. 73 cpv. 1 CO.

Inoltre tutte le bollette cresciute in giudicato, quindi definitive, costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza e sono parificate a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

art. 17 Divieti

Adattamento della formulazione al modello cantonale (art. 7).

art. 18 Contravvenzioni

Adattamento del limite di multa ai termini della LOC e aggiornamento del termine utile per il ricorso al Consiglio di Stato.



8. CONCLUSIONI

Sulla scorta dell'esperienza maturata dal 1999 con l'introduzione della tassa sul sacco e tassa base e di ogni altro provvedimento volto a contenere la spesa del capitolo rifiuti proporzionalmente ad un servizio di qualità degno del nostro Comune, confrontati con l'obbligo di adattamento alle nuove direttive cantonali, il Municipio propone di approvare le proposte di modifica al Regolamento comunale dei rifiuti.

Ci teniamo volentieri a disposizione per ogni maggior ragguaglio e vi chiediamo di voler

RISOLVERE:

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento comunale dei rifiuti.
2. L'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2019, previa ratifica dell'Autorità cantonale competente.

Con distinta stima,

p. IL MUNICIPIO DI MINUSIO
Il Sindaco: Il Segretario:

avv. F. Dafond avv. U. Donati

Annessi:

- > proposta di nuovo "Regolamento comunale dei rifiuti"
- > "Regolamento comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti" del 26 novembre 1990

Va per esame e preavviso alle Commissioni delle petizioni e della gestione

Regolamento comunale dei rifiuti

(del xx.xx.201x)

Il Consiglio comunale di Minusio

viste le disposizioni normative federali e cantonali di riferimento (Allegato 1)

DECRETA :

I. DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Base legale

Il presente Regolamento ha la sua base legale nella Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti, segnatamente la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) e la Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb), l'Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR) ed ogni altra norma di riferimento federale e cantonale in concreto applicabile (cfr. Allegato 1).

art. 2 Principio

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Minusio, nonché il relativo finanziamento.

La gestione dei rifiuti (deposito, raccolta, smaltimento) sul territorio comunale è organizzata e soggiace al controllo dell'Autorità comunale.

Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

Il Comune collabora attivamente con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR), le Associazioni di categoria e con i Comuni vicini per un ottimale coordinamento delle misure atte al riciclaggio, alla raccolta, alla valorizzazione e allo smaltimento dei rifiuti stessi.

In particolare il Municipio tramite Ordinanze nel rispetto della legislazione in vigore:

- > allestisce una lista completa dei rifiuti riciclabili raccolti separatamente;
- > procede all'**organizzazione** della raccolta separata di tali rifiuti e del loro riciclaggio, permettendone una loro valorizzazione;
- > provvede all'organizzazione del compostaggio degli scarti vegetali e sostiene le iniziative di compostaggio dei resti di cucina assicurandone la fattibilità;
- > fa eseguire ciclicamente un'analisi dei rifiuti (quantità e qualità) e informa la popolazione sui risultati di tale analisi come pure sull'esito della raccolta separata e non.

art. 3 Categorie di rifiuti

Sono **rifiuti urbani** i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerati tali:

- a) i **rifiuti solidi urbani**, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
- b) i **rifiuti solidi urbani ingombranti**, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
- c) le **raccolte separate**, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

I **rifiuti industriali o aziendali** sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

Sono **rifiuti speciali** (RS) e rifiuti soggetti a controllo (RC) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i Servizi comunali e cantonali competenti.

art. 4 Obbligatorietà ed eccezioni

La consegna dei rifiuti di cui all'art. 3 del presente Regolamento è obbligatoria secondo le norme del presente Regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Il Municipio può autorizzare lo smaltimento di taluni rifiuti in proprio, purché in modo conforme alle disposizioni legali e agli interessi pubblici.

I rifiuti non consegnati ai servizi pubblici di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, conformemente alle disposizioni legali.

Riservati eventuali accordi con altri Comuni o Enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.

art. 5 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

Sono esclusi dalla raccolta comunale ordinaria i **rifiuti speciali** elencati all'art. 3, rispettivamente all'art. 6 ROTR, quelli non ammessi dall'ACR, che il produttore è autorizzato ad eliminare in proprio.

In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale.

Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Il Municipio emanerà disposizioni in materia.

II. SERVIZI DI RACCOLTA

art. 6 Genere e metodo di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente comprende:

1. Raccolta normale dei **rifiuti urbani**: viene organizzata di regola a giorni alternati o a scadenze settimanali, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Essa avviene per mezzo di recipienti e contenitori specifici (vedi artt. 9 e 10).
In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
2. Raccolta dei **rifiuti ingombranti**:
 - a) viene organizzata ciclicamente una raccolta, secondo un calendario emanato dal Municipio o in un apposito centro di raccolta allestito dal Comune, accessibile secondo orario definito dal Municipio;
 - b) gli ingombranti sono da depositare in modo ordinato secondo le direttive specifiche, in modo da non intralciare il transito dei pedoni ed il traffico veicolare; il Municipio emanerà disposizioni in materia;
 - c) è autorizzato lo smaltimento di rifiuti ingombranti fino ad un massimo di 100 kg (circa 1 m³) per utente e per consegna; carichi superiori ai 100 kg devono essere smaltiti direttamente dall'utente a proprie spese; il Comune provvede al rimborso della spesa per lo smaltimento fino a 100 kg, previa richiesta preventiva tramite apposito formulario.

3. Raccolta degli **scarti vegetali**: viene organizzata ciclicamente secondo un calendario emanato dal Municipio o secondo necessità e regolato da un'apposita Ordinanza.

Ne sono escluse le neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA).

4. Raccolta dei **materiali da riciclare**: sono depositati negli appositi contenitori presso gli apposti centri di raccolta (ecocentri) e/o depositati il giorno stesso della raccolta separata nei posti indicati.

Per la carta può essere organizzata la raccolta a domicilio secondo necessità.

art. 7 Smaltimento dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali (elencati all'art. 3.2) sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario e devono essere eliminati dal privato a sue spese conformemente alle disposizioni di Legge federali, cantonali vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali e comunali.

art. 8 Deposito esposizione discarica

1. È proibito depositare o esporre su fondi pubblici o privati materiali e liquami se non conformemente ai tempi, ai luoghi e alle modalità prescritte per i singoli servizi di raccolta.

2. In particolare è severamente proibita la discarica nei corsi d'acqua, nel lago, nei boschi come pure l'immissione non giustificata di liquami nelle canalizzazioni di fognatura.

III. NORME DI EVACUAZIONE

art. 9 Recipienti per rifiuti

I rifiuti domestici devono essere riposti nei sacchi appositi definiti dal Municipio.

I sacchi devono essere saldamente chiusi.

È vietato l'uso di sacchi non regolamentari.

art. 10 Contenitori

Devono essere utilizzati contenitori della capacità di 800 litri, normalizzati con il sistema di vuotatura stabilito dal Municipio con Ordinanza.

L'adozione del contenitore è soggetta all'autorizzazione municipale.

È fatto obbligo di provvedere ad un proprio contenitore per i rifiuti RSU:

- a) **per tutte le case d'abitazione o condomini**: 1 contenitore ogni 6 appartamenti;
- b) **per tutti gli alberghi, pensioni, istituti**;
- c) **per tutti gli esercizi pubblici con oltre 25 posti**;
- d) **per tutti i negozi**.

Il Municipio ha la facoltà di derogare a queste disposizioni come pure di imporre a due o più proprietari l'adozione di un contenitore collettivo.
Se richiesto, il Municipio può imporre l'uso di contenitori per altri generi di rifiuti.
I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.
Il Comune non assume responsabilità in caso di perdita e di danno ai contenitori.

I contenitori devono essere depositati ai margini della strada carrozzabile nei luoghi prestabiliti con le Autorità competenti, raggruppati e ben visibili.
Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio del camion non verranno vuotati.

art. 10^{bis} Manifestazioni ed eventi su suolo pubblico

Per manifestazioni ed eventi su suolo pubblico che necessitano l'autorizzazione, il Municipio ha la facoltà di sensibilizzare sull'uso di bicchieri e stoviglie riutilizzabili multiuso, oppure monouso compostabili o riciclabili.
L'organizzatore viene richiesto di separare correttamente i rifiuti per tipologie.
La condizione per l'uso di materiale compostabile o riciclabile è che i residui siano in seguito compostati o recuperati a regola d'arte.
Gruppi, Associazioni o Enti organizzatori di eventi sono soggetti di principio alle tasse di cui al presente Regolamento; in via eccezionale il Municipio può derogare all'obbligo d'uso dei sacchi ufficiali o dei braccialetti.

art. 11 Esposizione di recipienti e contenitori

Recipienti e contenitori saranno esposti nei luoghi di raccolta nelle ore precedenti la vuotatura.
Il Municipio disporrà secondo Ordinanza.

art. 12 Acquisto, manutenzione e pulizia dei contenitori

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai proprietari.

art. 13 Orario del servizio

Il Municipio stabilisce i luoghi, i giorni e le ore di raccolta dei vari generi di rifiuti e ne informa la popolazione.

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore; l'Ordinanza municipale ne specifica i termini.

IV. FINANZIAMENTO

art. 14 Principio

Il Municipio stabilisce mediante Ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Esse si suddividono in tassa base (art. 15 a), tassa sul quantitativo (art. 15 b) e altre tasse causali (art. 15 c).

Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100 %, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

art. 15a Tassa base

La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione, segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale
- b) di informazione e sensibilizzazione
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) di investimento
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.

Mediante Ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche:

> per abitazione	min.	max
1 persona	fr. 45.00	fr. 170.00
2 o più persone	fr. 60.00	fr. 230.00

b) persone giuridiche:

(commerci, uffici, ristorazioni, ditte, fiduciarie, Studi, artigiani ecc.)		
>	fr. 120.00	fr. 460.00

Per questa categoria l'ammontare della tassa è determinato dal Municipio tramite Ordinanza in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

c) Per gli utenti di abitazioni ubicate sui monti in comprensorio di Minusio le tasse possono venir aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto sino ad un massimo del +100 %, riservata l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3.

art. 15b Tassa sul quantitativo

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali.

Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante Ordinanza.

Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

art. 15c Altre tasse causali

Per lo **smaltimento degli scarti vegetali** il Municipio stabilisce un'apposita tassa entro i seguenti limiti:

> contenitore 120 litri	tassa annua min. fr. 45.00	max fr. 80.00
> contenitore 240 litri	tassa annua min. fr. 90.00	max fr. 160.00
> contenitore 360 litri	tassa annua min. fr. 135.00	max fr. 240.00
> contenitore 800 litri	tassa annua min. fr. 600.00	max fr. 1'065.00

L'importo della tassa viene fissato annualmente dal Municipio sulla base del preventivo di spesa e pubblicato tramite Ordinanza municipale.

Per gli utenti di abitazioni ubicate sui monti in comprensorio di Minusio le tasse possono venir aumentate proporzionalmente ai maggiori costi a carico del Comune per l'esecuzione della raccolta e del trasporto sino ad un massimo del +100 %, riservata l'applicazione dell'art. 4 cpv. 3.

art. 16 Esigibilità della tassa e rimedi giuridici

La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile.

In caso di trasferimento di domicilio o sede, vendita o acquisto di proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora (art. 73 cpv. 1 CO) a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Contestazioni sul conteggio della tassa sono decise dal Municipio su reclamo degli interessati.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza e sono parificate a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 81 LEF.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

V. DIVIETI, CONTRAVVENZIONI

art. 17 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti / centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti / centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.

art. 18 Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa sino a fr. 10'000.00, da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla LOC.

Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

art. 19 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia e segnatamente quelle elencate nell'Allegato 1.

art. 20 Entrata in vigore / Abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica dell'Autorità cantonale competente ed abroga il Regolamento del 26.11.1990.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del ..201.

Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° xx-RE-xx del ..201.; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal ..2019 al ..2019.

Entrata in vigore il 01.01.2019.

- ALLEGATO 1 -

Disposizioni normative di riferimento

I. di livello federale:

- > Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- > Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
- > Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- > Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- > Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- > Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (OR-RPChim)
- > Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- > Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- > Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- > Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt)
- > Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- > Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- > Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA)
- > Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- > Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE)
- > Direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP

II. di livello cantonale:

- > Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb)
- > Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- > Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (RO-TRif)
- > Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- > Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- > Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- > Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1° luglio 1998
- > Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- > Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- > Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012
- > Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- > Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- > Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012

Regolamento

per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

(del 26.11.1990)

I. DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 Base legale

Il presente Regolamento ha la sua base legale nella Legislazione federale e cantonale in materia di raccolta, valorizzazione delle materie contenute nei rifiuti, nonché lo smaltimento dei rifiuti.

LIA: Legge federale contro l'inquinamento delle acque (08.10.71)

Lalia: Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque (02.04.75 e 05.11.85)

LPA: Legge federale sulla protezione dell'ambiente (07.10.83)

Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti speciali (1986)

Linee direttrici per la gestione dei rifiuti in Svizzera (1986)

Decreto esecutivo concernente le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti (21.10.87)

Decreto per il compostaggio (01.04.88)

Ordinanza federale sullo smaltimento dei rifiuti (1989)

art. 2 Principio

Il deposito, la raccolta, lo smaltimento dei rifiuti sul territorio comunale è organizzato e soggiace al controllo dell'Autorità comunale.

Il Municipio promuove e favorisce tutte le iniziative intese a sensibilizzare la popolazione sui temi relativi alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti, ponendo particolare attenzione alla necessità di una riduzione della quantità.

Il Comune collabora attivamente con il Consorzio distruzione rifiuti di Riazzino (CIR) e con i Comuni vicini per un ottimale coordinamento delle misure atte al riciclaggio, alla raccolta, alla valorizzazione ed allo smaltimento dei rifiuti stessi.

In particolare il Municipio tramite Ordinanze:

- allestisce una lista completa dei rifiuti riciclabili raccolti separatamente;
- procede all'organizzazione della raccolta separata di tali rifiuti e del loro riciclaggio, permettendone una loro valorizzazione;
- organizza il compostaggio degli scarti vegetali e sostiene le iniziative di compostaggio dei resti di cucina assicurandone la fattibilità;
- il Comune fa eseguire ciclicamente, almeno 2 volte all'anno, un'analisi dei rifiuti (quantità e qualità) e informa la popolazione sui risultati di tale analisi come pure sull'esito della raccolta separata.

art. 3 Categorie di rifiuti

3.1 Rifiuti ordinari contemplano:

- a) **rifiuti urbani**, composti da: rifiuti da cucina, residui di scopatura e di pulizia in generale, provenienti dall'economia domestica, alberghi, ristoranti, aziende commerciali, fabbriche, uffici, negozi, servizi pubblici, sale riunioni, magazzini, locali di depositi, laboratori;
- b) **materiali diversi** da valorizzare o riciclare, ad esempio: vetro, carta, olii esausti, batterie, alluminio, metalli, plastiche, tessili, ecc.;
- c) **rifiuti ingombranti**: materiali ordinari diversi che non possono essere contenuti nei recipienti autorizzati;
- d) **scarti vegetali**.

3.2 Rifiuti speciali:

- a) **materiali pericolosi**: infiammabili, esplosivi, velenosi, tossici, radioattivi, corrosivi.
Esempio: batterie, colle, olii, solventi, vernici, lacche, prodotti chimici, metalli pesanti, esplosivi, classificati nelle categorie (per maggiori dettagli vedi da 1 a 2 allegato);
- b) **materie putrescibili**: scarti di carne, carogne di animali, ecc.;
- c) **rifiuti liquidi**: fangosi, putrescibili, ecc.;
- d) **rifiuti aziendali**: quelli derivanti da processi produttivi che per natura e quantità devono essere eliminati dal produttore;
- e) **materiali pesanti**: suscettibili di deteriorare i meccanismi degli automezzi;
- f) **materiale da demolizione, inerti, sassi, terra, neve, bruce, ecc.**;
- g) **carcasse di vetture, pneumatici, fusti, bidoni, ecc.**

art. 4 Obbligatorietà

La consegna dei **rifiuti ordinari** è obbligatoria secondo le norme del presente Regolamento e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Il Municipio può autorizzare lo smaltimento di taluni rifiuti in proprio, purchè in modo conforme alle disposizioni legali ed agli interessi pubblici.

I rifiuti non consegnati ai servizi pubblici di raccolta devono essere smaltiti da chi li produce, conformemente alle disposizioni legali.

art. 5 Rifiuti esclusi dalla raccolta ordinaria

Sono esclusi dalla raccolta comunale ordinaria i **rifiuti speciali** elencati all'art. 3.2, quelli non ammessi dal Consorzio CIR, che il produttore è autorizzato ad eliminare in proprio.

Il Municipio emanerà disposizioni in materia.

II. SERVIZI DI RACCOLTA

art. 6 Genere e metodo di raccolta

Il servizio comunale di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente comprende:

1. Raccolta normale dei **rifiuti urbani**: viene organizzata di regola a giorni alternati, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.
Essa avviene per mezzo di recipienti e contenitori specifici (vedi artt. 9 e 10).
2. Raccolta dei **rifiuti ingombranti**:
 - a) viene organizzata ciclicamente una raccolta, secondo un calendario emanato dal Municipio o in un apposito centro di raccolta allestito dal Comune, accessibile secondo orario definito dal Municipio;
 - b) gli ingombranti sono da depositare in modo ordinato secondo le direttive specifiche, in modo da non intralciare il transito dei pedoni ed il traffico veicolare.
Il Municipio emanerà disposizioni in materia.
3. Raccolta degli **scarti vegetali**: viene organizzata ciclicamente secondo un calendario emanato dal Municipio o secondo necessità e regolato da un'apposita Ordinanza.
4. Raccolta dei **materiali da riciclare**: sono depositati negli appositi contenitori e/o depositati il giorno stesso della raccolta separata nei posti indicati.
Per la carta viene organizzata la raccolta secondo necessità.
Coloro che intendono prelevare rifiuti di cucina nei ristoranti, nelle pensioni, nei negozi per farne margine devono ottenere l'autorizzazione municipale, la quale sarà rilasciata a condizione di un servizio ineccepibile ed in ossequio alle Leggi cantonali.

art. 7 Smaltimento dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali (elencati all'art. 3.2) sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario e devono essere eliminati dal privato a sue spese conformemente alle disposizioni di Legge federali, cantonali vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali e comunali.

art. 8 Deposito esposizione discarica

1. È proibito depositare o esporre su fondi pubblici o privati materiali e liquami se non conformemente ai tempi, ai luoghi ed alle modalità prescritte per i singoli servizi di raccolta.
2. In particolare è severamente proibita la discarica nei corsi d'acqua, nel lago, nei boschi come pure l'immissione non giustificata di liquami nelle canalizzazioni di fognatura.

III. NORME DI EVACUAZIONE

art. 9 Recipienti per rifiuti

I rifiuti domestici devono essere riposti nei sacchi appositi definiti dal Municipio.
I sacchi devono essere saldamente chiusi.
È vietato l'uso di sacchi non regolamentari.

art. 10 Contenitori

Devono essere utilizzati contenitori della capacità di 800 litri, normalizzati con il sistema di vuotatura OCHSNER.
L'adozione del contenitore è soggetta all'autorizzazione municipale.

È fatto obbligo di provvedere ad un proprio contenitore per i rifiuti:

- a) **per tutte le case d'abitazione o condomini:** 1 contenitore ogni 6 appartamenti;
- b) **per tutti gli alberghi, pensioni, istituti;**
- c) **per tutti gli esercizi pubblici con oltre 25 posti;**
- d) **per tutti i negozi.**

Il Municipio ha la facoltà di derogare a queste disposizioni come pure di imporre a due o più proprietari l'adozione di un contenitore collettivo.
I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.
Il Comune non assume responsabilità in caso di perdita e di danno ai contenitori.

I contenitori devono essere depositati ai margini della strada carrozzabile nei luoghi prestabiliti con le Autorità competenti, raggruppati e ben visibili.
Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al luogo di esposizione per la raccolta e viceversa è a carico del proprietario; i contenitori non trasferiti nel luogo di esposizione al momento del passaggio del camion non verranno vuotati.

art. 11 Esposizione di recipienti e contenitori

Recipienti e contenitori saranno esposti nei luoghi di raccolta non prima delle ore 19:00 del giorno precedente la vuotatura.

art. 12 Acquisto, manutenzione e pulizia dei contenitori

L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spettano ai proprietari.

art. 13 Orario del servizio

Il Municipio stabilisce i luoghi, i giorni e le ore di raccolta dei vari generi di rifiuti e ne informa la popolazione.

IV. TASSE

art. 14 Tasse di raccolta

L'ammontare della tassa viene fissato annualmente dal Municipio, tramite Ordinanza, sulla base di costi preventivati e nei limiti previsti dall'art. 15.

art. 15 Tasse¹

1. A parziale copertura dei costi per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti il Comune preleva le seguenti tasse:
 - a) rifiuti solidi urbani: una tassa base annua e una tassa sul sacco;
 - b) rifiuti verdi: una tassa annua per contenitore;
2. L'ammontare delle tasse è il seguente (IVA esclusa):
 - 2.1 Tassa base annua prelevata sui rifiuti urbani provenienti dalle economie domestiche di domiciliati, dimoranti, residenze secondarie, amministrazioni, uffici, ditte, negozi, artigiani e terzi che depositano i rifiuti nel comprensorio comunale:

- per abitazione	min. fr. 40.--	max fr. 60.--
- commerci	min. fr. 80.--	max fr. 120.--
 - 2.2 Tassa sul sacco (*in aggiunta al costo del sacco)²:

- sacco 17 litri	min. fr. -.50	max fr. -.80
- sacco 35 litri	min. fr. 1.--	max fr. 1.60
- sacco 60 litri	min. fr. 1.70	max fr. 2.75
- sacco 110 litri	min. fr. 3.10	max fr. 5.--
- braccialetto per contenitori da 800 litri	min. fr. 25.--	max fr. 40.--
 - 2.3 Rifiuti verdi²:

- contenitore 120 litri	tassa annua min. fr. 46.45	max fr. 92.95
- contenitore 240 litri	tassa annua min. fr. 92.95	max fr. 185.90
- contenitore 800 litri	tassa annua min. fr. 311.35	max fr. 622.70
3. L'importo della tassa viene fissato annualmente dal Municipio sulla base del preventivo di spesa e pubblicato tramite Ordinanza municipale.
4. Il Municipio stabilisce a mezzo Ordinanza le modalità di prelievo delle tasse.

¹ Modifica adottata dal Consiglio comunale in data 26.10.98 e ratificata dalla Sezione enti locali con ris. N° 157-RE-5490 del 14.12.98.

² Modifiche adottate dal Consiglio comunale in data 17.03.03 e ratificate dalla Sezione enti locali con ris. N° 157-RE-7815 del 28.04.03.

art. 16 Notifica della tassa - Mezzi e termini di ricorso

La tassa viene emessa una volta all'anno dal Municipio e notificata ad ogni utente mediante rimessa della bolletta di pagamento.

Contestazioni sul conteggio della tassa sono decise dal Municipio su reclamo degli interessati.

La tassa dovrà essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

Trascorso questo termine decorre un interesse di ritardo annuo al tasso legale.

Tutte le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo dalla loro scadenza.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste, unitamente agli interessi, a carico dell'utente in mora.

V. DIVIETI, CONTRAVVENZIONI

art. 17 Divieto di scarico

È proibito scaricare i rifiuti come pure i detriti, provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo.

È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte di privati senza autorizzazione rilasciata dal Municipio.

art. 18 Contravvenzioni

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento sono passibili di una multa da fr. 20.-- a fr. 10'000.--, da applicarsi dal Municipio conformemente alla procedura prevista dalla LOC.

Contro la decisione di multa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione.

Sono riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti, nei casi di violazione delle disposizioni cantonali in materia.

VI. DISPOSIZIONI FINALI

art. 19 Entrata in vigore - Abrogazione

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio comunale, entra in vigore con la ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

art. 20 Altre disposizioni

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni legislative federali e cantonali in materia e segnatamente quelle elencate dall'art. 1.

- ALLEGATO 1 -

Elenco dei rifiuti speciali
(estratto da Traffico dei rifiuti speciali - RU 1987)

1. **Rifiuti inorganici con metalli disciolti:** acidi, acque reflue, bagni corrosivi e di decapaggio, ecc.
2. **Solventi e rifiuti contenenti solventi:** miscele di solventi infiammabili con cloro, fluoro, idrocarburi, residui provenienti da serbatoi di benzina, ecc.
3. **Rifiuti liquidi, oleosi:** emulsioni oleose provenienti da olii minerali, soluzioni, olii di lavorazione, di taglio, miscele di acqua con idrocarburi, ecc.
4. **Rifiuti di colori, vernici, colle, mastici e rifiuti di stampa:** colori in polvere, bagni di risciacquo, rifiuti di colori da stampa, vecchi colori, ecc.
5. **Rifiuti inorganici solidi provenienti da lavorazioni o trattamenti meccanici e termini:** trucioli e particelle contenenti magnesio, resti d'isolazione di cavi, rifiuti con fibre d'amianto libere o che si liberano, ecc.
6. **Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento:** polveri di elettrofiltri, fanghi di lavaggio dei gas di scarico di impianti di incenerimento, ecc.
7. **Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica.**
8. **Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici:** residui solidi di ossidi metallici, catalizzatori usati provenienti da processi chimici, ecc.
9. **Residui della depurazione delle acque di rifiuto e del trattamento delle acque.**
10. **Materiali e apparecchi sporchi:** prodotti assorbenti e adsorbenti (per esempio filtri e materiali filtranti, imballaggi che hanno contenuto sostanze speciali, terra e fanghi contenenti PCB, PCT, ecc.).

- ALLEGATO 2 -

11. **Cariche non riuscite, scarti, merci, apparecchi e sostanze usati:** tubi luminescenti e lampade a vapore metallico, pile, accumulatori (al nichel, al cadmio, alcali-manganese-carbonio, zinco), rifiuti esplosivi e con proprietà esplosive, ecc.
12. **Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade:** fanghi provenienti dalla pulizia delle strade, compresi i tombini.

MM N° 25/2018 - Regolamento in vigore

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 26.11.90 e ratificato dal Dipartimento dell'interno il 19.08.91